

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2024
449/2024/R/EEL

SOSPENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE OPERATIVA DI TERNA ALLA PIATTAFORMA EUROPEA PER LO SCAMBIO DI ENERGIA DI BILANCIAMENTO DA RISERVA DI SOSTITUZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2195

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1314^a riunione del 29 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento Elettrico);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: legge 116/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 ottobre 2018, n. 535/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 535/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2019, n. 8/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2019, n. 438/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 438/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, n. 134/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2022/R/eel);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 8 ottobre 2024, prot. Autorità 70873 del 8 ottobre 2024 (di seguito: lettera 8 ottobre);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Balancing* ha l'obiettivo di favorire l'integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l'adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento;
- in particolare, l'articolo 19 del Regolamento *Balancing* prevede che tutti i TSO che eseguono il processo di riserva di sostituzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1485, elaborino una proposta relativa al quadro di attuazione di una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sostituzione (di seguito: Piattaforma RR);
- con la deliberazione 8/2019/R/eel l'Autorità, in coordinamento con le altre autorità di regolazione coinvolte, ha approvato il quadro di implementazione della Piattaforma RR predisposto dai TSO di riferimento, prevedendone l'entrata in operatività entro gennaio 2020, sulla base degli sviluppi del progetto di riferimento TERRE;
- la piattaforma RR è entrata in operatività a gennaio 2020, mentre Terna ha avviato la propria partecipazione a gennaio 2021, sulla base della deroga concessa dall'Autorità con la deliberazione 438/2019/R/eel;
- a livello nazionale, con la deliberazione 535/2018/R/eel e successivamente con la deliberazione 134/2022/R/eel, l'Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di Rete formulate da Terna per introdurre il modello di coordinamento tra il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) e la Piattaforma RR, con la descrizione del processo di conversione delle offerte e le modalità di partecipazione alla piattaforma, anche attraverso l'espressione di un fabbisogno di bilanciamento elastico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera 8 ottobre Terna ha comunicato la necessità di sospendere la partecipazione operativa alla Piattaforma RR a partire dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2025 (ora e giorno di flusso) e di adeguare contestualmente le disposizioni del Codice di Rete;
- la motivazione principale alla base di questa necessità è l'incompatibilità, evidenziata da Terna, tra la frequenza oraria di esecuzione della Piattaforma RR, stabilita sin dall'origine nel quadro di implementazione della piattaforma stessa, e la futura introduzione a partire dal 1° gennaio 2025 dei prodotti quartorari sul mercato infragiornaliero (MI) a negoziazione continua. Questo non consentirebbe né il rispetto del vincolo di mantenere la *gate closure* del mercato di bilanciamento successiva alla chiusura del MI, ai sensi dell'articolo 24(1) del Regolamento *Balancing*, né la possibilità di eseguire il processo di conversione delle offerte da MSD alla Piattaforma RR, dal momento che sarà consentito agli operatori nazionali di modificare il programma di qualsiasi unità, relativamente agli ultimi tre quarti d'ora di una data ora H, anche successivamente all'istante H-60';

- a partire dal 2022, i TSO membri del progetto TERRE hanno valutato la possibilità di incrementare la frequenza di esecuzione della Piattaforma RR per renderla compatibile con l'evoluzione del mercato infragiornaliero quartorario, svolgendo anche una consultazione pubblica con gli operatori tra maggio e giugno del 2023;
- gli emendamenti al Regolamento Elettrico introdotti dal Regolamento (UE) 2024/1747 (c.d. riforma del disegno di mercato) hanno stabilito, tra l'altro, a partire dal 1° gennaio 2026 l'obbligo della *gate closure time* del MI transfrontaliero al più pari a 30 minuti prima del tempo reale, termine potenzialmente derogabile;
- la disposizione del precedente alinea risulta incompatibile con le tempistiche tipiche della Piattaforma RR, che ad oggi prevede la *gate closure time* 55 minuti prima del tempo reale e l'esecuzione dell'algoritmo 40 minuti prima del tempo reale. Inoltre, una riduzione delle tempistiche per mantenere la compatibilità non sembrerebbe percorribile, dato che si snaturerebbe la caratteristica di servizio "lento" della RR, avvicinandosi alle caratteristiche del servizio di ripristino della frequenza con attivazione manuale (mFRR);
- visto il limitato orizzonte temporale imposto dalle nuove disposizioni sul mercato infragiornaliero, gli stessi TSO hanno deciso di non sviluppare alcun aumento della frequenza di esecuzione della piattaforma e di procedere ad una sua graduale dismissione;
- nell'ambito dei gruppi di lavoro europei si stanno valutando le esigenze e le eventuali modalità di attuazione che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa europea, i diversi sistemi nazionali potrebbero mantenere con riferimento al servizio di RR anche a seguito della cessazione della Piattaforma RR;
- alla luce di quanto sopra, nella lettera 8 ottobre Terna specifica che potranno essere necessari ulteriori aggiornamenti del Codice di Rete.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prendere atto della necessità di sospendere la partecipazione operativa alla Piattaforma RR, a causa delle incompatibilità presentate da Terna nel procedere con la conversione delle offerte, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento *Balancing*;
- sia opportuno dare mandato affinché Terna aggiorni il Codice di Rete, sopprimendo i contenuti relativi alla partecipazione alla Piattaforma RR, a valere dal primo gennaio 2025;
- sia opportuno che Terna prosegua le interlocuzioni con gli uffici dell'Autorità per valutare le esigenze operative a seguito della cessazione della Piattaforma RR e le eventuali soluzioni compatibili con la regolazione europea

DELIBERA

1. di dare mandato a Terna affinché venga aggiornato il Codice di Rete sopprimendo i contenuti alla partecipazione alla Piattaforma RR a valere dal primo gennaio 2025, in ragione della necessità di sospendere la partecipazione operativa alla Piattaforma RR, secondo quanto rappresentato da Terna stessa con la lettera 8 ottobre;
2. di prevedere che Terna prosegua le interlocuzioni con gli uffici dell’Autorità per valutare le eventuali esigenze operative con riferimento al servizio di RR a seguito della cessazione della Piattaforma RR e le possibili soluzioni compatibili con la regolazione europea;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini